

TI_GERICHTE 14.1998.00050 vom 4. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.00050_d19980504

FR: TI_GERICHTE 14.1998.00050 du 4 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1998.00050 del 4 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'inventario preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella procedura di fallimento. Il suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.

E. 2

Vi sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF -, in: Rep. 1993 p. 123): a) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv.1 LEF); b) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF). Nel caso in esame torna applicabile la specie sub a), la sentenza di rigetto provvisorio essendo cresciuta in giudicato formale e mancando il requisito della notificazione della comminatoria di fallimento.

E. 3

La concezione secondo cui l'inventario va ammesso, senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell'opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).

E. 4

E' possibile ottenere l'inventario dei beni del debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l'opportunità della misura richiesta. Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l'opportunità dell'inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall'istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti).

E. 5

Le due specie di inventario preventivo si differenziano, per quanto è qui di rilievo, sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo. a)

Per l'inventario ex art. 83 cpv.1 LEF occorre che si dia verosimiglianza qualificata: la possibilità di richiederlo prima che il credito fatto valere sia definitivamente accertato, impone maggiori cautele per la sua concessione. b) Per evitare abusi, o comunque un uso incompatibile con le finalità dell'istituto, il grado di verosimiglianza deve essere qualificato nel senso che occorre un cumulo di indizi, tanto oggettivi che soggettivi, tali da legittimare la misura conservativa: il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie va ricondotto a elementi fattuali oggettivi di facile riscontro come pure ad attitudini dell'escusso soggettivamente discutibili (cfr. Cometta, op. cit., p.125).

E. 6

Nel caso di specie è stata raggiunta la soglia richiesta del grado di verosimiglianza qualificata, atteso che sono cresciute in giudicato le sentenze di rigetto provvisorio dell'opposizione per gli importi di fr. 146'970.-- oltre accessori (doc. A) e di fr. 6'390.-- oltre accessori (doc. B), che con atto 16 aprile 1998 (doc. C) la Pretura del Distretto di Lugano ha citato _____ per l'udienza del 27 maggio 1998 per il contraddittorio sulla domanda di fallimento presentata da _____ e che il fatto notorio accertato dal primo giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro _____ sono elementi tali da giustificare il provvedimento conservativo. Per contro l'esito sarebbe stato diverso se l'appellante avesse dimostrato l'avvenuto pagamento del creditore _____ nella procedura già giunta allo stadio della citazione per il contraddittorio sulla domanda di fallimento e avesse prodotto la scheda/fedina esecutiva ex art. 8a LEF volta a confutare il fatto notorio accertato dal primo giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro _____: di tali documenti l'appellante si sarebbe potuta avvalere - a differenza della controparte - non trattandosi nei suoi confronti di fatti nuovi ex art. 22 cpv.4 LALEF, ritenuto che in prima istanza non vi è stato né poteva esservi contraddittorio in virtù dell'art. 19 LALEF.

E. 7

Gli atti d'appello di _____ vanno quindi respinti. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- di indennità. Richiamati gli art. 25 n.2 lett.a, 83 cpv.1 e 162 LEF; 19 e 22 LALEF; 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF; pronuncia 1. Gli atti d'appello 12 e 18 maggio 1998 _____ sono respinti. 2. La tassa di giustizia in fr. 450.-- è a carico _____ che rifonderà all'ing. _____, fr. 1'500.-- di indennità. 3. Intimazione: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.